

Informativa per la clientela di studiodel 24.05.2017

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Modello Redditi Persone Fisiche: le principali scadenze

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle principali scadenze (versamento imposte e presentazione del modello dichiarativo) legate al Modello Redditi/PF 2017.

Premessa

In sede di premessa è utile ricordare che, da quest'anno, cambiano le scadenze in merito al versamento delle imposte e contributi derivanti dalla liquidazione da Modello di Dichiarazione reddituale delle Persone Fisiche, ossia Modello Redditi/2017 (periodo d'imposta 2016). In particolare:

- ⇒ saldo 2016 e I° acconto 2017, vanno versate entro il 30/06 (o 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%);
- ⇒ II° o unico acconto 2017, va sempre versato entro il 30/11 (nessuna modifica, dunque, in merito).

Modifiche		
Cosa	NOVITÀ (Termine di versamento)	Fino al 2016
Saldo imposte e contributi riferiti al periodo d'imposta 2016	Entro il 30/06 (o successivi 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%)	16/06 (o successivi 30 giorni con maggiorazione 0,40%)
I° acconto imposte e contributi anno d'imposta 2017		
II° o unico acconto imposte e contributi anno d'imposta 2017	30/11	30/11

Si tenga presente che le predette scadenze potrebbero subire proroghe, come il Legislatore ormai ci abitua da anni.

Non cambia il termine di presentazione del Modello Redditi/2017, che resta al 30/09 (che tuttavia, essendo quest'anno di sabato, slitta al 02/10).

Pertanto:

Modifiche	
Cosa	NOVITÀ
Termine ordinario	02/10/2017
Termine "tardivo"	90 giorni successivi

NOTA BENE



Il Legislatore considera non omessa, bensì tardiva, la dichiarazione non presentata nel termine ordinario ma, comunque, presentata entro i 90 giorni successivi. In tal caso per sanare la "tardività" occorre versare una sanzione pari a 25 euro (codice tributo 8911).

Quali imposte

Sono interessate dalla nuova scadenza del 30/06, le seguenti imposte e contributi riguardanti le persone fisiche (da liquidazione Modello Redditi PF/2017).

Quali imposte
IRPEF e relative addizionali
Anticipo Irpef 20% tassazione separata
Imposta sostitutiva forfettari e regime di vantaggio
Cedolare secca
IVIE e IVAFE
Contributi INPS artigiani e commercianti (da quadro RR)
Contributi Inps Gestione Separata (da Quadro RR)

Slitta al 30/06 anche il **diritto camerale annuale** per le imprese iscritte o annotate nel R.I. (Registro imprese).

Calendario Modello Redditi PF/2017

La nuova scadenza del 30/06 interessa sia soggetti titolari di partita IVA sia NON titolari di partita IVA e che presentano la dichiarazione reddituale attraverso il Modello Redditi PF/2017. Di seguito si vuole fornire un calendario completo delle scadenze legate appunto alla Dichiarazione Redditi delle persone fisiche, dal 30/06 a fine anno.

Scadenze	
Scadenza	Adempimento
30/06/2017	Versamento saldo imposte e contributi anno 2016 e I° acconto 2017.
	Diritto annuale camerale (con F24 codice tributo 3850)
	Presentazione Modello Redditi PF/2017 per coloro che possono farlo in modalità cartacea presso qualsiasi ufficio postale. In particolare si tratta: • dei contribuenti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730; • dei contribuenti che pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT, RW); • dei contribuenti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. Si ricorda, infatti, che i predetti contribuenti, possono presentare il Modello Redditi PF anche in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale nel periodo 2 maggio – 30 giugno. Nulla vieta di poter trasmettere il modello in modalità telematica entro il 02/10/2017.
	Ravvedimento lungo per omesso/insufficiente versamento delle imposte e contributi da Modello Unico/2016 (periodo d'imposta 2015) per i contribuenti che hanno presentato il predetto Modello in forma cartacea (entro lo scorso 30/06/2016). Il ravvedimento comporta il versamento: • dell'imposta omessa; • della sanzione del 3,75%; • degli interessi al tasso annuo legale per ogni giorni di ritardo.
	Versamento della maggiorazione del 3% per adeguamento ricavi da studi di settore (codice tributo 4726). La maggiorazione è calcolata sulla differenza tra ricavi da adeguamento e quelli da scritture contabili.
	Versamento IVA da adeguamento studi di settore (codice tributo 6494)
31/07/2017	Dal 1° luglio al 31 luglio (poiché il 30 è domenica) è possibile versare, con maggiorazione dello 0,40%, gli importi del saldo imposte e contributi 2016 e I° acconto 2017 non versati entro il 30/06.
	Versamento della maggiorazione del 3% per adeguamento ricavi da studi di settore (codice tributo 4726). La maggiorazione è calcolata sulla differenza tra ricavi da adeguamento e quelli da scritture contabili.
	Versamento IVA da adeguamento studi di settore (codice tributo 6494).
01/08/2017 – 20/08/2017	Sospensione feriale di ferragosto.
21/08/2017	Ravvedimento sprint per l'omesso/insufficiente versamento dei tributi scaduti il 31/07.

(poiché il 14/08 capita nel periodo di sospensione feriale)	Il ravvedimento sprint è quello che può avvenire nei primi 14 giorni di ritardo e comporta il versamento: • del tributo omesso (maggiorato dello 0,40%); • della sanzione pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo; • degli interessi al tasso annuo legale (oggi pari allo 0,1%) per ciascun giorno di ritardo.
30/08/2017	Ravvedimento breve per l'omesso/insufficiente versamento dei tributi scaduti il 31/07. Il ravvedimento breve (per chi non ha fruito di quello sprint) è quello che avviene nei primi 30 giorni e comporta il versamento: • del tributo omesso (maggiorato dello 0,40%); • della sanzione pari allo 0,15%; • degli interessi al tasso annuo legale (oggi pari allo 0,1%) per ciascun giorno di ritardo.
28/09/2017	Ravvedimento Modello Redditi PF/2017 tardivo per i contribuenti che possono presentarlo cartaceamente. Il ravvedimento comporta: • la presentazione del Modello alla Posta; • versamento della sanzione di 25 euro (codice tributo 8911).
02/10/2017 (poiché il 30/09 è sabato)	Presentazione Modello Redditi PF/2017 in modalità telematica.
02/01/2018 (poiché il 31/12 è domenica ed il 01/01 è festivo)	Ravvedimento Modello Redditi PF/2017 tardivo per chi ha saltato la scadenza del 02/10/2017. Il ravvedimento comporta: • la presentazione del Modello alla Posta; • versamento della sanzione di 25 euro (codice tributo 8911).

Il calendario delle rate

Tutti i contribuenti possono:

- versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di I° acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal Quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale). In ogni caso la rateizzazione deve terminare a novembre;
- non possono rateizzare il II° o unico acconto.

Nel caso si scelga la rateizzazione occorre tener presente le seguenti regole:

- la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in unica soluzione il saldo, o viceversa;
- sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda;
- gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente (con codice tributo a parte);

- è possibile effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2017 ovvero entro il 31 luglio 2017 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% per cento a titolo d'interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi secondo la regola di cui al punto precedente.

Poiché, da quest'anno, sono cambiati i termini di versamento, come visto in premessa, di conseguenza, rispetto agli anni passati cambiano anche le scadenze del piano di rateizzo (dal saldo e I° acconto).

In particolare:

Soggetti NON TITOLARI DI PARTITA IVA (Fonte Istruzioni Modello Redditi PF/2017)

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2ª	31 luglio	0,33	31 luglio	0,00
3ª	31 agosto	0,66	31 agosto	0,33
4ª	2 ottobre	0,99	2 ottobre	0,66
5ª	31 ottobre	1,32	31 ottobre	0,99
6ª	30 novembre	1,65	30 novembre	1,32

Soggetti TITOLARI DI PARTITA IVA (Fonte Istruzioni Modello Redditi PF/2017)

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	30 giugno	0,00	31 luglio	0,00
2ª	17 luglio	0,18	21 agosto	0,18
3ª	21 agosto	0,51	18 settembre	0,51
4ª	18 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5ª	16 ottobre	1,17	16 novembre	1,17
6ª	16 novembre	1,50		

OSSERVA- In entrambe le ipotesi (non titolari di partita IVA o titolari di partita IVA) dove c'è * significa che l'importo da rateizzare va preventivamente maggiorato dello 0,40.

Il versamento è con F24

Le imposte e contributi da Modello Redditi PF/2017 vanno versate con Modello F24. A tal fine si ritiene, pertanto, utile riportare le regole da seguire per il versamento alla luce delle novità introdotto con il D.L. 50/2016.

Novità Modello F24	
Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA
Se ci sono crediti compensati, c'è obbligo di presentazione F24 solo attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediario).	L'obbligo del modello F24 telematico sussiste solo qualora per effetto di compensazioni il saldo finale è pari a zero oppure se in presenza di compensazione, il saldo finale è positivo.

Se NON ci sono crediti compensati, il versamento dell’F24 telematico potrà avvenire con una delle seguenti modalità: ⇒ direttamente, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking offerti dal sistema bancario; ⇒ tramite intermediario abilitato (al servizio telematico Entratel).	Il versamento telematico potrà essere eseguito: ⇒ direttamente dal contribuente tramite l’home banking delle banche e di Poste Italiane oppure (se abilitato) mediante il servizio telematico (Entratel o Fisconline); ⇒ oppure tramite intermediario abilitato (ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate). Tuttavia, se il saldo dell’F24 è zero l’home banking non può essere utilizzato. Nel caso di F24 con saldo positivo in assenza di compensazioni, è possibile la presentazione cartacea in banca/posta.
--	---

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l’attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍